

D- Rimborso agli enti sottoscrittori del capitale dell'Istituto per il credito navale delle quote di capitale versato, mediante obbligazioni I. M. I. 5% - 7^a emissione -

Il Direttore generale riferisce che, come è noto, con legge 21 maggio 1940 - XVIII, n. 657, venne disposto, fra l'altro, lo scioglimento dell'Istituto per il credito Navale al quale l'Istituto aveva sottoscritto un capitale di £ 5.000.000 e versato £ 1.500.000 -

La legge sopracitata disponeva che le attività e passività del disciolto Istituto fossero trasferite di diritto all'Istituto Mobiliare Italiano a cura del quale doveva essere provveduto al rimborso delle quote di capitale versato agli enti sottoscrittori, secondo le norme legislative da emanarsi successivamente.

Con R. D. 25 novembre 1940 - XIX n. 1955, pubblicato dalla G. U. del 10 febbraio e. a. sono state fissate le norme di attuazione previste dall'art. 3 della legge 21 maggio 1940 - XVIII n. 657, giusta l'art. 2 del predetto R. D. il capitale versato all'Istituto per il credito Navale, verrà rimborsato dall'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.) agli enti partecipanti al disciolto Istituto, a partire dal 30 settembre 1940 - XVIII.

Le riserve, statutarie e speciali, risultanti